

LA GIUNTA COMUNALE

- Preso atto della proposta di deliberazione;
- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
- Preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n° 267/2000;
- Con n° 2 voti favorevoli, resi nei modi di legge:

DELIBERA

1) Di approvare, come approva, in ogni sua parte l'allegata proposta di deliberazione;

Previa votazione;

Con n° 2 voti favorevoli, resi nei modi di legge:


DELIBERA

2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 34, IV comma del D. Lgs. n° 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Approvazione aliquote e detrazioni IMU e TASI anno 2018.
-----------------	--

Pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000 , espressi sulla proposta di provvedimento:

Parere favorevole di sola regolarità tecnica.		
Posta , li 07.03.2018		IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO Serennella Clarice 

Parere favorevole di sola regolarità contabile.		
Posta , li 07.03.2018		IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO Dot. Alfredo Confalone 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;

i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

ai sensi del comma 677 il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima è il 2,5 per mille, la quale può essere superata per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.

il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

Rilevato che

ai sensi del comma 677 per l'anno 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e che per lo stesso anno 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Il comma 683 della predetta Legge prevede che l'ente approvi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Valutato che

al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi relativi a pubblica sicurezza e vigilanza, servizi di manutenzione strade e del verde pubblico, di illuminazione pubblica, risulta necessario ed indispensabile confermare per l'anno 2018 l'aliquota fissata per l'anno 2017:

1. aliquota ordinaria TASI **2,00 ‰**

Richiamati

l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

l'art. 44 comma 3 del Decreto Legge n. 189 del 17 ottobre 2016 (convertito con Legge 15 dicembre 2016 n. 229, e c.m.i. con la legge 7 aprile 2017, n. 45) che per i comuni ricadenti nel cratere del sisma 2016 (Allegato 1, comprendente anche il Comune di Posta) sospende per il periodo di dodici mesi tutti i termini relativi agli adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e da altre specifiche disposizioni ;

il regolamento per la disciplina dell' Imposta Unica Comunale – componenti IMU e TASI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 05.09.2014;

la legge 147 del 27 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2014) che al comma 708 dell' art. 1 ha stabilito che a partire dall'anno di imposta 2014 i Fabbricati Rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell' articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 non sono più soggetti al pagamento dell'IMU;

la legge 208 del 28.12.2015 " Legge di Stabilità 2016 " che ha abolito la TASI sugli immobili residenziali adibiti ad abitazione principale (con esclusione degli immobili di particolare pregio, ville e castelli) ivi compresi gli inquilini che detengono un immobile adibito a prima casa, e l'IMU sui terreni agricoli e sui macchinari d'impresa cosiddetti "Imbullonati";

il comma 37 della Legge 27 Dicembre 2017 n. 205 " Legge di Bilancio 2018 " che estende anche per l'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi;

Visto l'articolo 172 del D.lgs. 267/2000;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;

DELIBERA

1. di confermare anche per l'anno 2018 le aliquote e la detrazione IMU applicate per l'anno 2017 con atto della Giunta Comunale n. 29 del 27.04.2016 :

- Aliquota ordinaria di base: **7.60 ‰**
- Aliquota ridotta per abitazione principale: **4,00 ‰** (solo cat. A1, A8, A9) detrazione unica di Euro 200,00
- Altre categorie catastali adibite ad abitazione principale: **imposta non dovuta**
- **Fabbricati rurali** ad uso strumentale legato all'attività agricola (cat. D10 e categorie diverse la cui caratteristica di ruralità risulti dagli atti catastali): **imposta non dovuta**

2. Di riconfermare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2018 la seguente aliquota della componente TASI :

- Aliquota TASI ordinaria : **2,00 ‰**,
- Abitazione principale (con esclusione delle cat. A1, A8 e A9): **imposta non dovuta**;
- **Fabbricati rurali** ad uso strumentale legato all'attività agricola (cat. D10 e categorie diverse la cui caratteristica di ruralità risulti dagli atti catastali): **imposta non dovuta** (Art. 13 comma 2 Regolamento Comunale IMU-TASI)

3. di dare atto che il gettito della TASI è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (escluse spese finanziate con oneri di urbanizzazione)

SPESE MANUTENZIONE STRADE (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada e con Fondo Sviluppo Investimenti)

QUOTA PARTE SPESE PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada)

4. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, nonché inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98.

5. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al predisponendo Bilancio di previsione 2017 ai sensi dell'articolo 172 del D.lgs 267/2000.

6. Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D:Lgs. 267/2000, riconosciuta l'esigenza di assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità.

G.C. n. 41 del 07.03.2018

VERBALE LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:


IL PRESIDENTE

Serenella Clarice



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Raffaella Silvestrini



PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

R.A. N. 205

Della suesposta deliberazione si attesta che copia è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 14/3/2018 per restarvi per 15 giorni consecutivi.

Posta, li 14/3/2018




IL MESSO COMUNALE
Mello ANGELINI



Vista l'attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Raffaella Silvestrini



COMUNICAZIONE A:

Capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. 267/00):

SI

NO

prot. n. 1774 del 14/3/2018

Al Prefetto di Rieti (art. 135, 2° co. D.Lgs. 267/00):

SI

NO

prot. n. _____ del _____

ESECUTIVITA'

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 7/3/2018

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4. D.Lgs. 18.08.2000, n° 267)

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)

Posta li 14/3/2018



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. ssa Raffaella Silvestrini

